

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone di trattare del nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, a cui ci si riferisce comunemente – e talvolta erroneamente – con il costrutto anglosassone *revenge porn*. La suddetta fattispecie è oggi prevista nel nostro ordinamento dall'art. 612-ter c.p. introdotto dalla legge n. 69 del 2019.

La sempre crescente accessibilità alle tecnologie e ai *social media* ha portato, in concomitanza con una serie di innegabili aspetti positivi, all'insorgere di un problema, quello della cyberviolenza, di portata sempre più ampia, veicolo di significative conseguenze sociali, tra cui la creazione di una dimensione virtuale parallela a quella reale, caratterizzata da confini sfocati, di difficile scissione.

La rete dunque presenta anche aspetti negativi, riconducibili a un suo uso scorretto e distorto: viene infatti ritenuta dagli utenti una sorta di area di impunità, all'interno della quale si può agire in totale libertà.

È senz'altro opportuno punire le condotte illecite compiute tramite strumenti informatici, prestando però attenzione a non compromettere l'esercizio dei diritti fondamentali garantiti dalla carta costituzionale, primo fra tutti la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.¹

Negli ultimi decenni si è assistito ad una lenta evoluzione del diritto penale, che offre una tutela sempre maggiore alle vittime di violenza; il riconoscimento della cybercriminalità all'interno del sistema penale è sintomo ed effetto di tale processo di modernizzazione.

Il diritto penale, concepito per operare in una realtà statica e fisica, trova ineluttabilmente il suo limite quando viene applicato in materia di criminalità informatica che, in quanto sviluppatasi in una dimensione virtuale, risulta essere sprovvista dei profili tipici – fisici, spaziali e temporali – delle categorie convenzionali del diritto penale²; la principale difficoltà risulta essere il fornire alla

¹ V. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012;

² P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: internet*, in *Interlex*, 1997, il quale mette in risalto come «la rete, in quanto tale, ossia come fenomeno “acentrico” e diffusivo, ponga seri problemi di sussumibilità rispetto a discipline telecomunicative di qualsiasi livello, non essendo, infatti, univocamente individuabile alcuna infrastruttura né identificabile alcun soggetto responsabile cui

vittima una tutela sufficientemente celere, che sia in sincrono con la rapidità della sfera digitale.

La riflessione giurisprudenziale sui rischi alla base degli emergenti fenomeni quali il *sexting*, la *sextortion* e la *non consensual pornography* appare limitata; l'intensificazione delle condotte criminose perpetrate attraverso il web ha indotto il legislatore a riflettere sull'efficacia dei metodi repressivi, con risultati che, tuttavia, al momento non paiono adeguati.

Con l'obiettivo di fornire un'esauritiva trattazione del tema, il presente elaborato si apre con un primo capitolo di carattere generale, avente ad oggetto l'analisi della collocazione del reato di cui all'art. 612-ter, inserito nel Libro II del Codice penale dedicato ai delitti, Titolo XII (rubricato «Dei delitti contro la persona»), Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale»), Sezione III («Dei delitti contro la libertà morale»). Nella stesura di tale capitolo si è ritenuto opportuno effettuare un'indagine dei beni giuridici tutelati dalla norma che, in quanto disciplinante un illecito plurioffensivo, incorpora una molteplicità di valori da salvaguardare.

Il secondo capitolo si focalizza sulla Legge n. 69 del 2019, comunemente nota come “Codice Rosso”, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere». La prima parte offre una panoramica del fenomeno della violenza di genere, non limitandosi all'attuale collocazione codicistica ma effettuando un *excursus* storico sull'impostazione della disciplina della violenza di genere nell'ordinamento italiano, seguita da una breve analisi delle novità introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Con riguardo ai reati sessuali, il primo codice penale italiano, il codice Zanardelli, contemplava gli stessi nel titolo rubricato «Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie»; il bene tutelato assumeva così una natura pubblicistica, impostazione poi ripresa anche dal codice Rocco del 1930, che nella sua formulazione originaria individuava la disciplina nella tutela della moralità

potrebbero applicarsi corrispondenti regolamentazioni, trovandoci piuttosto, come accennato all'inizio, dinanzi ad una nozione riassuntiva di tante realtà interconnesse in una rete planetaria (è proprio il caso di dire) virtuale».

pubblica, bene giuridico potenzialmente compromettibile da molteplici condotte illecite attinenti la sfera sessuale, non punite per la lesione fisica e mentale subita dalla vittima, ma per il pregiudizio alla moralità della società, alla reputazione della famiglia di appartenenza della donna, tutelata non nella sua individualità ma come oggetto del potere patriarcale. L'ordinamento era infatti contraddistinto dalla prevalenza degli interessi pubblici su quelli del singolo individuo, con la conseguente tendenza ad incriminare tutte le condotte in grado di minacciare la tranquillità pubblica. Con il mutamento culturale della società tale prospettiva si è evoluta, con una sempre crescente propensione a focalizzare il dibattito politico sui diritti umani, auspicabilmente riconosciuti e garantiti a ciascun individuo.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, il 1° gennaio 1948, si assiste ad una prima tappa di tale cambiamento: il focus dell'ordinamento si sposta sulla tutela della persona e dei suoi diritti, scevra di qualunque discriminazione, come prevedono l'art. 2 Cost. in base al quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», e l'art. 3 Cost., «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La seconda parte del secondo capitolo è incentrata sul concetto di violenza di genere in ambito internazionale, con un *détour* sui principali strumenti giuridici internazionali quali la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne e la Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne, nonché le Conferenze mondiali sulle donne e la Convenzione di Istanbul, primo strumento giuridicamente vincolante adottato nell'ambito del Consiglio d'Europa con lo specifico obiettivo di predisporre una disciplina complessiva e integrata, volto a favorire la protezione del genere

femminile contro qualsiasi forma di violenza e a prevenire e sopprimere la violenza domestica e contro le donne; e numerosi strumenti di *soft law* introdotti dagli organi dell'Unione, la c.d. Carta delle donne e la Strategia per la parità tra uomini e donne 2020-2025 della Commissione europea, nonché molteplici direttive in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato e di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime.

Il secondo capitolo si chiude con l'esame del *vulnus* normativo relativo alla condotta di diffusione non consensuale precedente all'entrata in vigore della legge 69/2011, dato dall'inesistenza di una norma incriminatrice *ad hoc*, e delle diverse fattispecie applicate in via suppletiva dall'interprete, per punire la condotta in esame prima dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.

Queste, per diversi motivi, si sono dimostrate inadeguate a incriminare efficacemente il fenomeno, con la conseguente esigenza, percepita sia dall'opinione pubblica che dalle forze politiche, di integrare l'ordinamento penale di una disposizione volta a criminalizzare la condotta di pornografia non consensuale.

Il terzo capitolo si apre con un prospetto del lungo e travagliato iter legislativo che ha portato all'adozione della disposizione che dà il titolo all'elaborato, contrassegnato da svariati disegni di legge che si sono susseguiti nel corso del tempo. Incentrandosi sul fenomeno della diffusione non consensuale di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, si è ritenuto opportuno soffermarsi sull'espressione anglosassone "*revenge porn*" con cui è comunemente conosciuto, traducibile come "vendetta pornografica".

Indagando il suo contenuto semantico tale locuzione si dimostra inappropriata ad indicare il fenomeno, in quanto non idonea a ricomprendere *in toto* la molteplicità delle condotte riconducibili al fenomeno in esame. In effetti accogliendo la diffusa espressione "*revenge porn*" si limiterebbe la portata applicativa esclusivamente all'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata determinata da finalità vendicative; ma l'autore del reato può avere come moventi anche altri propositi, alieni alla vendetta. Per questo motivo, allo scopo di ricomprendere un numero maggiore di casi nel novero del reato in esame, è auspicabile l'utilizzo di

altre diciture, tra le quali la più pertinente risulta essere quella di “pornografia non consensuale”.

Successivamente si analizzerà la disciplina normativa, ponendo l’attenzione sul tema del consenso dell’avente diritto, nonché sull’incidenza della clausola di salvaguardia, attraverso l’impiego della quale si estrinseca il rapporto di sussidiarietà, e il problema del rapporto tra l’art. 612-*ter* c.p. e altri reati.

Si proseguirà poi con una rassegna comparativa della normativa sul reato in esame prevista in altri ordinamenti, sia in Europa che oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti, che vantano il primato per l’introduzione di una disciplina *ad hoc*.

Nel concludere l’esame della fattispecie si è porrà infine l’attenzione sui molteplici profili problematici che emergeranno nel corso dall’analisi della stessa, unitamente alle prospettive di riforma *de iure condendo* con le quali si auspica un intervento legislativo integrativo, volto a sanare le imprecisioni e le lacune sussistenti nell’attuale formulazione della norma.

CAPITOLO I

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE E I BENI GIURIDICI TUTELATI

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale della sez. III, Capo III, Titolo XII del c.p.: «Dei delitti contro la libertà individuale» – 2. Inquadramento dei principi Costituzionali che regolano la materia – 2.1 Libertà di espressione *online* – 3. Il problema dei beni giuridici tutelati – 3.1 Il diritto alla riservatezza – 3.1.1 Gli interventi del Garante privacy – 3.2 Il diritto all'identità personale – 3.3 Il diritto all'immagine – 3.3.1 Lesione della reputazione professionale – 3.4 Il diritto all'integrità morale – 3.4.1 L'onore, la reputazione personale e il decoro

1. Inquadramento generale del capo III, Titolo XII del c.p.: «Dei delitti contro la libertà individuale»

L'art. 612-*ter*, di cui questa tesi tratta, è collocato significativamente a fianco del c.d. reato di *stalking* (art. 612-*bis* c.p.), nel Libro II del Codice penale dedicato ai delitti, Titolo XII (rubricato «Dei delitti contro la persona»), Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale»), nel quale si inseriscono la Sezione I («Dei delitti contro la personalità individuale»), la Sezione II («Dei delitti contro la libertà personale») e la Sezione III in esame («Dei delitti contro la libertà morale»).

Il *nomen* del capo deriva dall'art. 26 dello Statuto Albertino³, il quale dichiara che la libertà individuale è garantita.

³ Lo Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848, noto anche come Statuto Albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia. Fu lo statuto costituzionale adottato dal Regno di Sardegna il 4 marzo 1848 a Torino.

I delitti contro la libertà trovano la loro maggiore espressione nei codici illuministico-liberali, come il Codice napoleonico del 1810 e il codice Zanardelli del 1889; quest'ultimo muoveva da premesse giusnaturalistico-contrattualistiche della libertà intesa come diritto naturale preesistente, considerando i delitti contro la libertà come categoria autonoma, inseriti nel Libro II (parte speciale), Titolo II, capo III, distinta dalla categoria dei delitti contro la persona, collocata al Titolo IX. Il tentativo perpetrato dal codice Zanardelli era quello di accorpate in un unico sistema completo ed omogeneo i delitti contro le libertà politiche, dei culti, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio e dei segreti e la libertà del lavoro⁴.

Il legislatore del 1930 invece parte da premesse opposte rispetto al suo predecessore, di carattere giuspositivistico-statalistiche⁵, considerando la libertà come creazione politica consentita, tutelata dall'ordinamento giuridico positivo, non riconoscendola pertanto come prerogativa connaturale all'uomo; la tutela della libertà non costituisce più titolo a sé stante, ma viene ricompresa nel più ampio ambito della tutela della persona, arricchita di nuove ed autonome sezioni dedicate ai delitti contro la personalità individuale (sez. I) e a quelli contro la libertà morale (sez. III).

La politica legislativa del codice Rocco (dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, Alfredo Rocco), nato nel contesto di uno Stato autoritario, improntato alla centralità assoluta degli interessi pubblici piuttosto che del singolo individuo, si basa sulla "pubblicizzazione degli oggetti di tutela"⁶, facendo emergere una natura essenzialmente pubblicistica dei beni tutelati nelle norme incriminatrici, compresi quei diritti attinenti alla sfera più intima della persona; da qui la scissione della libertà personale da tutti quei reati ritenuti offensivi di interessi superindividuali prevalenti⁷.

⁴ F. MANTOVANI, *Diritto penale parte speciale I. I delitti contro la persona*, Padova, 2019, 261.

⁵ ID., *ibidem*.

⁶ ID., *ibidem*.

⁷ Cioè i delitti contro le libertà politiche (trasferiti tra i delitti contro la personalità dello Stato), di culto (tra i delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti), la libertà del lavoro (tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio).

Nella prospettiva del codice Rocco «la libertà individuale è un concetto di genere, e la libertà personale ne è una sottospecie»⁸. Nello specifico, il codice del 1930 distingue cinque gruppi di delitti contro la libertà individuale: i delitti contro la personalità individuale (che riguarda il generico *status libertatis* della persona); i delitti contro la libertà personale; i delitti contro la libertà morale (che attiene invece alla libertà psichica intesa come libertà di autodeterminazione, capacità di intendere e di volere etc.); i delitti contro l'inviolabilità del domicilio; i delitti contro l'inviolabilità dei segreti. Dunque, comprende soltanto quelle ipotesi criminose che offendono la libertà individuale in modo unico o principale, facendo rientrare così tra i delitti contro la libertà individuale «soltanto quei fatti che ledono o espongono a pericolo, in modo esclusivo o prevalente, questo bene, il quale riguarda la persona: ragione per cui i delitti contro la libertà individuale costituiscono una delle categorie dei delitti contro la persona».⁹

Le sezioni II e III, concernenti la libertà personale e quella morale, sono frutto delle concezioni culturali dell'epoca della codificazione; sono state arricchite di innovazioni negli ultimi trent'anni, con il potenziamento della tutela dalle interferenze arbitrarie nella vita privata, del domicilio e della corrispondenza messe a rischio dalle nuove tecnologie (l. n. 547/1993); l'inserimento delle norme a tutela della libertà sessuale con la l. n. 66/1996; gli interventi attuati con le leggi n. 38/2006 e n. 172/2012 in materia di prostituzione e pornografia minorile; e infine la legge n. 69 del 2019, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. "Codice rosso").

Invero, la collocazione prescelta ha suscitato qualche perplessità in dottrina: infatti, la configurazione del reato di cui all'art. 612-ter c.p. nei delitti *lato sensu* di minaccia non rispecchia il dato criminologico del fenomeno, che il più delle volte non è caratterizzato da una finalità minatoria dell'autore del reato¹⁰, con la

⁸ G. COCCO, *Manuale di diritto penale, parte speciale. I reati contro le persone: vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali*, Padova, 2014, 278.

⁹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1937, 529.

¹⁰ Cfr. Relazione n. 62 della Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del ruolo, sulla Legge 19 luglio 1969, n. 69, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», consultabile al sito www.cortedicassazione.it.

conseguenza che la condotta dovrebbe essere punita in virtù della sua lesività nei confronti della sfera più intima e personale dell'individuo, prescindendo da un eventuale carattere minatorio.

Alla luce di tali considerazioni, era stata ipotizzata la proposta di introdurre un apposito titolo del Codice, dedicato alla tutela della riservatezza sessuale, prima dell'attuale Sezione III del titolo XII¹¹.

2. Inquadramento dei principi Costituzionali che regolano la materia

Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana il 1° gennaio 1948 la libertà trova ampio riconoscimento, costituendo «l'asse portante e la linfa circolante della nostra Costituzione democratico-personalistica»¹².

Nella Costituzione si concretizzano, infatti, i principi fondamentali del libero svolgimento della personalità e del pieno sviluppo della persona ai sensi degli artt. 2¹³ e 3 Cost.¹⁴, e la tutela della persona e dei suoi diritti diventano il focus dell'Assemblea costituente. La persona umana è posta al centro dell'ordinamento; la Carta riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, come singolo, e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, escludendo l'impostazione statocentrica caratteristica del codice Rocco e dell'ordinamento fascista.

Tra la Costituzione e il codice Rocco non vi è stretta corrispondenza, sia da un punto di vista ideologico che sistematico: nella Carta costituzionale infatti vige il prioritario divieto, rivolto allo Stato e ai terzi, di interferire negli spazi di libertà degli individui, laddove nell'impostazione originaria del codice del 1930 il valore

¹¹ Sul punto, cfr. la *Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane* al disegno di legge n. 1200 (Bonafede, Salvini, Trenta, Bongiorno, Tria) all'esito delle audizioni tenute dalla Commissione Giustizia del Senato in data 11 giugno 2019, consultabile al link www.camerepenali.it; inoltre, G.M. CALETTI – K. SUMMERER, *Osservazioni in merito ai disegni di legge n. 1076, n. 1134, n. 1166 in tema di c.d. "Revenge Porn"*, in www.senato.it.

¹² F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, 259.

¹³ Art. 2 Cost. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

¹⁴ Art. 3 Cost. «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

delle prerogative individuali era riconosciuto in via sussidiaria rispetto a quelle pubbliche, con la conseguenza che la persona era in funzione dello Stato, e non viceversa. Inoltre, la Costituzione non si incentra su una libertà umana onnicomprensiva, attribuendo rilievo centrale alla persona, tutelando singoli diritti di libertà meritevoli di tutela¹⁵; al contrario, il codice predispone un assetto differente, dal momento che si estende a tutte le libertà, garantite o non garantite costituzionalmente, ponendo la norma generale (che reprime la violenza privata ex art. 610 c.p.) a salvaguardia della libertà umana come bene offeso unico o prevalente, dalla quale si diramano le norme speciali, che tutelano anche altri beni.

Alla ristretta cerchia dei diritti della personalità si riconduce il diritto alla riservatezza, che trova il suo fondamento giuridico in alcune norme della Costituzione (artt. 2¹⁶, 13, 14 e 15¹⁷). In forza di tale diritto, anche diffuso con l'appellativo anglosassone *privacy*, «chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano»¹⁸, ossia a tenere segreti aspetti, comportamenti, informazioni, atti relativi alla sfera intima della persona, senza che tali informazioni vengano divulgate senza l'autorizzazione del soggetto interessato.

Infine, viene in causa l'art. 21 Cost., considerato dalla giurisprudenza costituzionale la “pietra angolare dell'ordine democratico”¹⁹, norma posta a tutela della libertà di manifestazione del pensiero, che al 1° comma dispone che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»: l'oggetto specifico è costituito dal diritto di comunicare il proprio pensiero ad una sfera indeterminata di destinatari²⁰.

L'introduzione di limiti all'esercizio della libertà di manifestazione può essere giustificata soltanto in un caso, previsto dall'ultimo comma dell'articolo in

¹⁵ Artt. 13-19, 21, 33, 41 Cost.

¹⁶ «Il diritto alla riservatezza, quale diritto della personalità, consente di individuare il correlativo fondamento giuridico ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost., norma di carattere precettivo e non programmatico». Corte di Cassazione (sent. 5658/1998), che incorpora la *privacy* nei diritti inviolabili dell'uomo.

¹⁷ Libertà personale, inviolabilità del domicilio e segretezza della corrispondenza.

¹⁸ D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

¹⁹ Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84.

²⁰ P. CARETTI – A. CARDONE, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, Bologna, 2019, 22.

esame: si riferisce alla tutela del buon costume, anche se negli anni dottrina e giurisprudenza hanno spinto per un abbandono di una nozione del buon costume ampia, riferita alla morale comune. Si propende oggi per l'affermazione di una nozione più restrittiva, legata alla sfera del pudore sessuale, anche grazie alla Corte costituzionale, la quale ha inteso questo limite come riferito all'«insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, [...] soprattutto nell'ambito [...] della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani»²¹, facendolo coincidere con la nozione penalistica ex art. 529 c.p.²².

Oltre al citato limite espresso, si ritiene opportuno considerarne altri, riconducibili ad interessi costituzionalmente protetti: il riferimento è in particolar modo all'onore e alla reputazione e al diritto alla riservatezza, con la conseguenza che di volta in volta il legislatore ed eventualmente il giudice costituzionale saranno chiamati ad effettuare un giusto bilanciamento tra gli interessi in causa.²³ Il limite dell'onore e della reputazione poggia le sue basi sul principio personalistico che caratterizza la Costituzione, ed è il corollario del paradigma della dignità sociale ex art. 3 co. 1 Cost.²⁴.

Il limite del diritto alla riservatezza è da ricondursi ai diritti della persona, al pari del diritto all'onore e alla reputazione: l'interesse specifico protetto è stato individuato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 1975 in cui ha decretato che è da ravvisarsi «nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile»²⁵.

Oltre alla tutela assicurata dall'art. 21 Cost., la libertà in esame è oggetto di una specifica tutela anche sul piano sovranazionale, grazie sia alla Convenzione

²¹ Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 9.

²² Art. 529 c.p.: «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore».

²³ P. CARETTI – A. CARDONE, *op. ult. cit.*, 23.

²⁴ Art. 3 cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

²⁵ Cass. civ., sez. III, 27 maggio 1975, n. 2129.

europea dei diritti dell'uomo, che si occupa della libertà di espressione all'art. 10²⁶, sia nell'ambito del diritto dell'Unione Europea all'art. 11 della Carta di Nizza²⁷, che ricalca le parole della CEDU.

Anticipando un tema che si tratterà di seguito, è importante fin d'ora segnalare come il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti si presenti come un illecito plurioffensivo, che viola una serie di valori costituzionali – il buon costume, la dignità umana, la tutela dell'identità personale, la riservatezza – per i quali la libertà di manifestazione di pensiero può dunque essere legittimamente limitata.

2.1 Libertà di espressione online e il problema del diritto all'oblio

La libertà di espressione su internet presenta delle caratteristiche peculiari, dal momento che risulta essere ampliata in forma così illimitata da rendere necessario un bilanciamento con altri diritti fondamentali, come il diritto alla privacy, alla trasparenza delle fonti di informazione e alla protezione dai reati informatici: un intervento restrittivo atto a limitare l'uso dei *social network* come mezzo di comunicazione si porrebbe in contrasto con l'art. 21 Cost., dal momento che i *social network* stessi costituiscono per loro natura la massima realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, permettendo agli utenti di esprimersi liberamente, scevri di barriere territoriali o strutturali²⁸.

Fino al 1996 avevano funzionato una serie di regole condivise dagli stessi utenti, la c.d. *netiquette*, dalla crisi delle parole *net* ed *etiquette*, una sorta di canone di correttezza da rispettare, particolarmente stringato²⁹. Secondo la *netiquette* in rete

²⁶ Art. 10 par. 1 CEDU: «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive».

²⁷ Art. 11 Carta di Nizza: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

²⁸ F. ZANI, *Il difficile bilanciamento fra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla riservatezza nell'era dei social network*, in *Osservatorio costituzionale*, 2014.

²⁹ M. MEZZANOTTE, *Il Revenge porn e i limiti costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero: l'esperienza americana e quella italiana a confronto*, in *Consulta online*, 2020.